



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA  
SEZIONE TECNICA-SICUREZZA DIFESA PORTUALE  
via Calata Laurenti 16, 00053 Civitavecchia (Roma)  
[cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it](mailto:cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it) [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it)

## ORDINANZA

Il sottoscritto C.A. (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia:

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 197 in data 8 novembre 2021 – “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti in data 27 Aprile 2017 recante “adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, all’acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio nonché delle unità adibite a servizi particolari;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Sanità in data 22 maggio 2001 recante “misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotto a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione del 21 gennaio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata;

**VISTO** il dispaccio n. RAM /28658 in data 7 marzo 2022 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto – ha fornito una prima interpretazione di alcune disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.197/2021;

**VISTO** il “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi facenti scalo nel porto di Civitavecchia”, approvato con Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale n. 379 in data 20.12.2022;

**VISTA** la propria ordinanza n.14/2003, in data 31.03.2003 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il “Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia”;

**VISTA** la propria ordinanza n.98/2008, in data 12.08.2008, con la quale sono state dettate le disposizioni che regolano il conferimento dei rifiuti da parte delle navi che scalano il porto di Civitavecchia e la possibilità di ottenere l’autorizzazione al mantenimento a bordo degli stessi sino ad altro porto dotato di idonei impianti di ricezione;

**RITENUTO** opportuno emanare apposita ordinanza al fine di aggiornare la disciplina *de qua* sulla base delle nuove disposizioni di cui al D.lgs n.197/2021;

**RITENUTO** necessario, ai fini dello snellimento e della trasparenza dell'attività amministrativa, nonché delle ragionevoli aspettative di certezza degli utenti e degli operatori del porto, far conoscere gli elementi di valutazione e le linee guida circa il conferimento dei rifiuti da parte delle navi che scalano il porto di Civitavecchia;

**RITENUTO** opportuno, per facilità di consultazione ed al fine di evitare il frazionamento della normativa in vigore, procedere all'emanazione di una nuova ordinanza che abroga e sostituisce la precedente di pari oggetto (n.98/2008);

**VISTI** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328;

## **ORDINA**

### **ART. 1**

#### **Ambito di applicazione e definizioni (Artt. 2 e 3 D.Lgs n. 197/2021)**

- 1.1 a decorrere dal giorno **01 Marzo 2023 tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano nel porto di Civitavecchia e che rientrano nell'ambito di applicazione di cui al D.Lgs n. 197/2021**, sono tenute ad osservare le disposizioni della presente Ordinanza.
- 1.2 Le definizioni dei termini e l'ambito di applicazione cui si fa riferimento nella presente Ordinanza sono quelli di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs n. 197/2021, ivi comprese le esclusioni e le eccezioni di cui al punto a) dell'articolo 3 dello stesso Decreto Legislativo.

### **ART. 2**

#### **Notifica anticipata dei rifiuti (Art. 6 D.L.gs n. 197/2021)**

- 2.1 L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione D.Lgs 19 agosto 2005, n. 196, diretta verso il porto di Civitavecchia, compila in modo veritiero e preciso il modulo di "notifica anticipata dei rifiuti" di cui **all'allegato 1** alla presente Ordinanza, e trasmette tutte le informazioni in esso contenute utilizzando il sistema PMIS2:
- a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo previsto nel porto di Civitavecchia;
  - b) qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo, non appena noto il porto di Civitavecchia come porto di scalo della nave;
  - c) al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore.
- 2.2. Il quantitativo di rifiuti stimato, inserito nella "notifica anticipata rifiuti" di cui al precedente punto 2.1., dovrà essere elaborato secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2 del Reg. UE 89/2022.

- 2.3. Le navi non obbligate all'utilizzo del sistema PMIS 2 devono avvalersi, secondo le medesime tempistiche di cui al precedente punto 2.1, del modulo di "notifica anticipata dei rifiuti" e trasmetterlo via mail agli indirizzi [cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it](mailto:cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it) , [tecnica.cpcivitavecc@mit.gov.it](mailto:tecnica.cpcivitavecc@mit.gov.it) e [as.cpciv@mit.gov.it](mailto:as.cpciv@mit.gov.it)
- 2.4. Le informazioni contenute nel modulo di "notifica anticipata dei rifiuti" sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione dell'Autorità Marittima e dell'Autorità competente.
- 2.5. Sono esentati dall'obbligo della notifica, di cui al punto 2.1, i pescherecci di stazza inferiore a 300 GT.
- 2.6. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 197/2021, le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che non hanno l'obbligo di conferire presso il porto di Civitavecchia, forniscono le informazioni di cui al presente articolo in forma cumulativa all'Autorità Competente del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalle stesse ed i residui del carico.

### ART.3

#### **Conferimento dei rifiuti ed autorizzazione al mantenimento a bordo (Art. 7 D.Lgs n. 197/2021)**

- 3.1 Il Comandante di una nave soggetta all'applicazione della presente Ordinanza, prima di lasciare il porto di Civitavecchia, è tenuto a conferire tutti i rifiuti presenti a bordo all'impianto portuale di raccolta, tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla Convenzione MARPOL.
- 3.2 Fatte salve le specifiche competenze dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, previste dall'art. 7, comma 5 del D.Lgs n. 197/2021, la nave potrà proseguire verso il successivo porto di approdo senza aver conferito i rifiuti, **previa autorizzazione della Capitaneria di porto di Civitavecchia**, a seguito dell'accertamento delle condizioni previste dall'Art.7 comma 4 del D.Lgs n. 197/2021 e purché permanga a bordo una residua capacità di stoccaggio per le tipologie di rifiuti presenti, sufficiente fino al successivo porto di scalo, **entro i limiti di soglia di cui all'allegato 1 al Regolamento UE 89/2022**. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il modulo di "notifica anticipata dei rifiuti", di cui **all'allegato 1** della presente Ordinanza, dovrà essere compilato correttamente in ogni sua parte, indicando in maniera specifica il successivo porto di conferimento. Non verranno accettate diciture quali "ordini" o similari.
- 3.3. La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire presso la Capitaneria di porto di Civitavecchia nella più breve tra le tempistiche di seguito riportate:
- a. **entro 2 (due) ore dal termine delle operazioni di ormeggio** per le navi la cui sosta in porto non sia superiore alle 6 (sei) ore;
  - b. **non oltre le 4 (quattro) ore antecedenti la prevista partenza** per le navi la cui sosta in porto sia superiore alle 6 (sei) ore.
- 3.4 In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti, non potrà essere concessa l'autorizzazione al mantenimento a bordo dei rifiuti e la nave sarà

obbligata al conferimento dei rifiuti prodotti e dei residui del carico prima del rilascio delle spedizioni.

- 3.5 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 3.2, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di effettuare ispezioni a bordo, al fine di verificare la rispondenza dei dati relativi ai rifiuti ed alla capacità di stoccaggio a bordo con quelli comunicati tramite il modulo di "notifica anticipata dei rifiuti". Qualora l'Autorità Marittima lo ritenesse necessario, potrà richiedere la collaborazione del Consulente Chimico del porto e/o della Sanità Marittima.
- 3.6 Nel caso di conferimento dei **rifiuti alimentari**, al fine di assicurarne la tracciabilità ed il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009, il modulo "notifica anticipata dei rifiuti", di cui al precedente art. 2, è integrato con le informazioni richieste dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs n. 197/2021.
- 3.7 Nel caso di conferimento di **rifiuti alimentari provenienti da Paesi Extra-UE** o a questi riuniti, dovranno essere applicate le disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 22 maggio 2001 e del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
- 3.8 Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 197/2021, l'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione D.Lgs n. 19 agosto 2005, n. 196 comunica per via elettronica, utilizzando il sistema PMIS 2, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate a comprova dell'avvenuto conferimento rifiuti.
- 3.9 Le navi di cui al D.M. 27 aprile 2017, non obbligate all'utilizzo di tale sistema, dovranno avvalersi del modello di ricevuta di cui **all'allegato 2** della presente ordinanza e trasmetterlo via mail agli indirizzi [cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it](mailto:cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it), [tecnica.cpcvitavecc@mit.gov.it](mailto:tecnica.cpcvitavecc@mit.gov.it) e [as.cpciv@mit.gov.it](mailto:as.cpciv@mit.gov.it)

#### **ART. 4**

##### **Disposizioni particolari per il conferimento dei rifiuti da parte delle navi che sostano in porto, in rada o presso il terminale offshore per più di 24 ore**

- 4.1 Le navi che sostano in porto, in rada o presso il terminale petrolifero off-shore, per un periodo superiore a 24 ore, devono sempre conferire i rifiuti di origine alimentare (di cucina) ed ogni altro tipo di rifiuto deperibile all'impianto portuale di raccolta, con periodicità giornaliera. Sono escluse le navi in disarmo, o ad esse assimilabili, per le quali verrà stabilito un diverso termine all'analisi di ogni singola istanza di disarmo, in relazione alla consistenza numerica dell'equipaggio.
- 4.2 La presente disposizione si applica anche nei confronti delle navi autorizzate a conferire in diverso porto le altre tipologie di rifiuti o che intendano comunque conferirli nel porto di Civitavecchia prima della partenza.
- 4.3. L'Autorità Marittima, sentito, qualora ritenuto necessario, il Consulente Chimico del porto e/o la Sanità Marittima, potrà valutare eventuali di richieste di deroga all'obbligo di conferimento giornaliero dei rifiuti alimentari di origine comunitaria, in relazione alla presenza a bordo di impianti di trattamento dei reflui alimentari ovvero di idonei contenitori, opportunamente certificati.

**ART.5**  
**Esenzioni**  
**(Art. 9 D.Lgs n. 197/2021)**

- 5.1. Le navi in servizio di linea che hanno ottenuto il certificato di esenzione dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 197/2021 e che rispettano le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prima di lasciare il porto di Civitavecchia.
- 5.2. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 197/2021, fatta salva l'esenzione concessa, una nave non potrà comunque procedere verso il successivo porto di scalo se è presente un'insufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo. Al fine delle relative verifiche, l'Autorità Marittima si riserva di richiedere la pertinente documentazione ed effettuare i previsti controlli.

**ART.6**  
**Norme sanzionatorie**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 197/2021, l'inosservanza delle presenti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà punita anche ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

**ART.7**  
**Disposizioni abrogative**

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento l'ordinanza n. 98/2008 in data 12.08.2008 della Capitaneria di porto di Civitavecchia è abrogata.

Civitavecchia, \_\_\_\_\_

IL COMANDANTE  
C.A. (CP) Filippo MARINI

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento informatico firmato digitalmente ai sensi<br>del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e<br>D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|